

proposta di legge n. 383

a iniziativa dei Consiglieri Badiali, Acquaroli

presentata in data 17 dicembre 2013

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

Signori consiglieri,

La proposta di legge in esame detta norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro frutticola e delle piante ornamentali nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

La regione Marche infatti non si è ancora dotata, a differenza di altre regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte) di una legge organica in tale settore.

L'unica normativa, a tutt'oggi, vigente in materia è la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 11 (Istituzione del servizio Fitosanitario regionale) in base alla quale i compiti del servizio fitosanitario regionale sono stati attribuiti provvisoriamente all'ASSAM.

A livello statale invece, la materia fitosanitaria è attualmente disciplinata in modo puntuale, sia nei contenuti che nelle procedure dal d.lgs. 214/2005 e dal d.m. Politiche Agricole 12 novembre 2009. In particolare il decreto legislativo detta le norme autorizzatorie, di controllo e sanzionatorie per la produzione ed il commercio di vegetali e di prodotti vegetali e disciplina i compiti e le funzioni del servizio fitosanitario nazionale, costituito dal servizio fitosanitario centrale e dai servizi fitosanitari regionali; il decreto ministeriale, invece, specifica in modo dettagliato le procedure amministrative ed i termini di conclusione delle stesse.

Appare quindi necessario che il legislatore regionale approvi una disciplina compiuta a sostegno dell'attività vivaistica, intesa come attività professionale di produzione e vendita di vegetali, di prodotti vegetali e dei relativi materiali di propagazione, anche al fine di valorizzarne la funzione economica, sociale ed ambientale.

Il settore del floro-vivaismo rappresenta, infatti, uno degli elementi trainanti per l'agricoltura regionale ma in questi ultimi anni ha subito, a livello nazionale, forti cali produttivi anche a causa della congiuntura economica sfavorevole che ha provocato una inevitabile restrizione del livello dei consumi. In particolare si rileva che la vendita pro-capite di piante abbia subito un calo del 25%.

Di fronte a tale crisi è emersa l'esigenza, tra gli operatori del settore, di trasformare le aziende floro-vivaistiche in centri polimerceologici in cui la semplice offerta di piante è stata affiancata ad una serie di prodotti necessari e complementari del prodotto vegetale, di qualsiasi natura esso sia (ad esempio talea, bulbo, seme, pianta,

arbusti ed altri), atti a stimolare i nuovi mercati vicino al verde.

In quest'ottica, e al fine di stimolare la crescita economica di un settore importante per la nostra regione (così come nella regione Veneto), con la presente normativa è riconosciuta agli operatori del settore la possibilità di implementare le superfici per la vendita di prodotti complementari correlati al settore delle piante e del giardinaggio con un effetto sinergico sulla vendita dei prodotti principali di piante e fiori, facendo da traino alla produzione floro-vivaistica nazionale ed adeguando i consumi pro-capite di prodotti floro-vivaistici alle medie europee del settore.

E' noto, infatti, che le merceologie dei prodotti complementari (vasi, arredi per giardino, terricci) per le loro caratteristiche e peculiarità necessitano di grandi spazi espositivi.

La proposta di legge si compone di 11 articoli. L'articolo 1 detta le finalità.

L'articolo 2 specifica che chiunque intenda svolgere l'attività di produzione e vendita orto-floro frutticola e delle piante ornamentali deve essere autorizzato dal servizio fitosanitario regionale, così come prevede la normativa nazionale.

Gli articoli 3 e 4 individuano rispettivamente i requisiti professionali per rilascio dell'autorizzazione e gli obblighi del titolare dell'autorizzazione.

L'articolo 5 prevede che la regione organizzi specifici corsi per formare ed aggiornare gli operatori del settore.

L'articolo 6 stabilisce che i soggetti autorizzati, oltre ad essere iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui al d.lgs. 214/2005, vengano inseriti d'ufficio in un elenco regionale tenuto dal servizio fitosanitario regionale.

Gli articoli 7 e 8 pongono a carico del servizio fitosanitario regionale l'onere di effettuare l'attività di vigilanza e controllo sugli operatori del settore e di irrogare le relative sanzioni amministrative, ai sensi del d.lgs. 214/2005.

L'articolo 9 autorizza l'imprenditore agricolo, autorizzato ai sensi dell'articolo 2, ad installare serre nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti. L'articolo 10 prevede e regola lo svolgimento di attività complementari quali la vendita al dettaglio di prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica.

L'articolo 11 detta la norma finale.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:

- a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;
- b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto;
- c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l'intervento di soggetti professionalmente qualificati.

Art. 2
(Autorizzazione)

1. Chiunque intende produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l'attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal servizio fitosanitario regionale, previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. 12 novembre 2009.

3. Nel rispetto della normativa nazionale vigente, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono stabilite dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 3
(Requisiti professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del d.lgs. 214/2005, i requisiti di professionalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 sono quelli individuati dal d.m. 12 novembre 2009.

Art. 4
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di

cui all'articolo 20 del d.lgs. 214/2005, il titolare della autorizzazione deve:

- a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l'ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
- b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti;
- c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 2002/89/CE o di organismi nocivi non conosciuti;
- d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
- e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
- f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 5

(Formazione professionale)

1. La Regione sostiene la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione degli operatori dell'attività di produzione ortofloro-frutticola e delle piante ornamentali mediante specifici corsi.

2. La Giunta regionale con proprio atto determina i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 6

(Elenco regionale)

1. Fermo restando l'obbligo di iscrizione nel Registro ufficiale dei produttori di cui al d.lgs. 214/2005, coloro che sono autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono iscritti d'ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:

- a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;

- b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;
- c) realizzatore di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private.

3. Le modalità di iscrizione e cancellazione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7

(Vigilanza e controlli)

1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli secondo le modalità di cui al d.lgs. 214/2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare il servizio fitosanitario regionale:

- a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie;
- c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo regionale;
- d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia;
- e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del d.lgs. 214/2005.

Art. 9

(Costruzione di serre)

1. L'imprenditore agricolo, munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia fisse che mobili, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 10*(Attività complementari)*

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

- a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell'azienda in cui si svolge l'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq;
- b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1.

Art. 11*(Norma finale)*

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 214/2005 e al d.m. 12 novembre 2009.